

ambiando per civitatem seipsos exponunt, et precibus diversimode Electores deprecantur, et aliis mediis indirectis utuntur. Per ciò in pena di scomunica lata sententia ed altre ancora vieta, Quatenus non debeant per se ipsos, vel alios, exponere se ad hujusmodi plebanias, nec illas quarere, aut de sufficientia, doctrina, meritis suis aliquid exprimere vel asferre. E con altro Mandato nel seguente anno 1526, 18 Luglio, querelandosi, che i concorrenti precibus, promissionibus et aliis modis illicitis ambiunt parochianos; per ciò inibendo tali modi ordina, che ognuno debeat se abstinere a predictis ambitionibus, nec in Ecclesia, in qua Plebanum eligi contigerit, sermones et verba circa virtutes et conditiones vestras praticare. E in quello stesso secolo, avendo penetrato il Patriarca Vincenzo Diado, che a' Titoli e Piovanati venivano promossi uomini inhabiles, infames et apostatae, perciocchè non ostanti propositis edictis in valvis dictarum Ecclesiarum, ut moris est, niuno contro cotali persone alcuna cosa opponeva, ipsis fortasse ita procurantibus, onde poi erano approvati e investiti: quindi ordinò con suo Mandamento in data 1558, 9 Maggio, che prima del concorso presentassero le Bolle della loro Ordinazione, e che il Cancelliere esaminasse, se mai fossero stati inquisiti, dannati &c.

1997) Nel Secolo XVII non erano più innocenti le pratiche di alcuni. Quindi il Patriarca Giovanni Tiepolo fece una Costituzione nel 1629, 5 Maggio, in cui comanda, che Nelle Carte nelle quali il Competitori fanno stampare il loro nome per la dimanda del Piovanato, non facciano notare gli anni della